

Allegato A

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), Missione 4 "Istruzione e Ricerca" - Componente C2

Investimento 1.1, "Fondo per il Programma Nazionale di Ricerca e Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)", dal titolo "D.D. 1384 DEL 01/09/2023 Progetto Activation of Carbonic Anhydrases encoded by the human probiotics to enhance gut microbiota performance against dysbiosis and microbial infections - Prof.ssa V. Onnis - PNRR - M4.C2.1.1 - CUP F53D23009020001 - P2022LX2RM", Codice progetto P2022LX2RM.

CUP: F53D23009020001

Il sottoscritto⁽ⁱ⁾ MAURIZIO ROLLO codice fiscale

in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa⁽ⁱⁱ⁾ THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.

con sede in SEGRATE via San Bovio n. 3 Cap. 20054

Tel. n. 02/95059.530 Fax n. 02/95059.256 P. IVA/Cod. Fiscale 07817950152

Indirizzo Posta elettronica Certificata (PEC) ufficiogare.thermofisher.it@pec.thermofisher.com

classificazione delle attività economiche predisposta dall'ISTAT (codice ATECO e breve descrizione dell'attività):

Codice Ateco: 46.69.91

Descrizione dell'attività: Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso scientifico.

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei propri confronti ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste del Codice penale e delle Leggi speciali in materia di falsità in atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici e di decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato,

DICHIARA/NO

Parte A

(fleggare le caselle relative alle dichiarazioni da rendere in relazione al numero di dipendenti dichiarati o, alternativamente, cancellare o barrare quelle non pertinenti)

a.1) di attestare che non sussistono motivi di esclusione di cui agli artt. 94-98 del l. D.Lgs. n. 36/2023, in dettaglio:

I. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 94 del D. Lgs. 36/2023 intitolato "Cause di esclusione automatica" ed in particolare (barrare con "X"):

- 1) di non aver riportato la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:
- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008; (**art. 94, comma 1, lett. a**);
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile (**art. 94, comma 1, lett. b**);
 - c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (**art. 94, comma 1, lett. c**);
 - d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995; (**art. 94, comma 1, lett. d**);
 - e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (**art. 94, comma 1, lett. e**);
 - f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109; (**art. 94, comma 1, lett. f**);
 - g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; (**art. 94, comma 1, lett. g**);
 - h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (**art.94, comma 1, lett.h**)
- 2) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice¹. (**art. 94, comma 2**);
- 3)
- a) che non è stato destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (**art.94, comma 5, lett.a**);

¹ Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato. Ai sensi dell'art.94, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, "l'esclusione è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;

f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;

g) del direttore tecnico o del socio unico;

h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti".

Secondo l'art.94, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, "Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima".

- b) che ha presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero che ha presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito (**art.94, comma 5, lett.b**)²;
- c) che non è stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali (**art.94, comma 5, lett.d**);
- d) che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico (**art.94, comma 5, lett.e**);
- e) (*solo per lavori pubblici*) che non è stato iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (**art.94, comma 5, lett.f**).
- 4) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti³ (**art. 94, comma 6**);

² Si evidenzia che sono, altresì, esclusi, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

³ Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. La norma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

ALLEGATO II.10 – Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi (articoli 94, comma 6 e 95, comma 2, del Codice)

Art. 1. (Oggetto)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 94, comma 6, del codice, costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

2. In relazione agli articoli 94, comma 6 e 95, comma 2, si considera mezzo di prova, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, il documento unico di regolarità contributiva acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente.

Art. 2. (Ambito di applicazione)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, comma 2, del codice, si considera violazione l'inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla:

- a) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici;
- b) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;
- c) notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 3. (Soglia di gravità)

II. Il sottoscritto dichiara, altresì, sempre ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n. 445/2000 di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 95 del D. Lgs. 36/2023 intitolato "Cause di esclusione NON automatica" ed in particolare (barrare con "X"):

■1)

- a) che non sussistono gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (**art. 95, comma 1, lett.a**);
- b) che la partecipazione alla procedura di affidamento /gara di cui trattasi non ha determinato una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile (**art. 95, comma 1, lett.b**);
- c) che non sussiste una distorsione della concorrenza non essendo stato coinvolto nella preparazione della procedura d'appalto (**art. 95, comma 1, lett.c**);
- d) l'offerta presentata non è imputabile ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa procedura di affidamento/gara (**art.95, comma 1, lett.d**);
- e) che non ha commesso un illecito professionale grave, ai sensi dell'art. 98⁴, tale da rendere dubbia la sua

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art.95, comma 2, del codice, **la violazione si considera grave quando comporta l'inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10 per cento del valore dell'appalto**. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. **In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del DURC**, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

⁴ **Ai sensi dell'art.98 del D. Lgs. 36/2023:**

- 1. L'illecito professionale grave rileva solo se compiuto dall'operatore economico offerente, salvo quanto previsto dal comma 3, lettere g) ed h).
- 2. L'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:
 - a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;
 - b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;
 - c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6.
- 3. L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:
 - a) sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
 - b) condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
 - c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
 - d) condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
 - e) condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;
 - f) omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;
 - g) contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;
 - h) contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati:
 - 1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;

integrità o affidabilità (art. 95, comma 1, lett. e)

- 2) Di non aver commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali (art. 95, comma 2) ovvero di aver commesso le seguenti gravi violazioni non definitivamente accertate⁵: (precisare quali, se del caso);

Il sottoscritto prende atto che, ai sensi dell'art. 99, del D. Lgs. 36/2023 intitolato "Verifica del possesso dei requisiti", la stazione appaltante:

- 2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- 3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
- 4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
- 5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

4. La valutazione di gravità tiene conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa.

5. Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui al comma 3.

6. Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione al comma 3:

- a) quanto alla lettera a), i provvedimenti sanzionatori esecutivi resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore;
- b) quanto alla lettera b), la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente;
- c) quanto alla lettera c), l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili;
- d) quanto alla lettera d), la emissione di provvedimenti giurisdizionali anche non definitivi;
- e) quanto alla lettera e), l'accertamento definitivo della violazione;
- f) quanto alla lettera f), gli elementi ivi indicati;
- g) quanto alla lettera g), gli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, o eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, la sentenza di condanna non definitiva, il decreto penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
- h) quanto alla lettera h), la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, e la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice penale.

7. La stazione appaltante valuta i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui al comma 6 motivando sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'offerente; l'eventuale impugnazione dei medesimi è considerata nell'ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente.

8. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni di cui al comma 2.

⁵ **Art. 4. (Gravi violazioni non definitivamente accertate) dell'ALLEGATO II.10 – Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi (articoli 94, comma 6 e 95, comma 2, del Codice);**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, comma 2, del codice, la violazione grave di cui all'articolo 3, comma 1, dell'allegato II.10 si considera non definitivamente accertata, e pertanto valutabile dalla stazione appaltante per l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati.

2. Le violazioni di cui al comma 1 dell'allegato II.10 non rilevano ai fini dell'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto se in relazione alle stesse è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all'operatore economico non passata in giudicato, sino all'eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.

Ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. 36/2023: "La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga, sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato, che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'allegato II.10. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione".

- a) verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni;
- b) con le medesime modalità di cui al comma 1, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95, e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 (requisiti di ordine speciale) e 103 (requisiti di partecipazione solo per procedure di lavori di rilevante importo).

Il sottoscritto prende, altresì, atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art.52, comma 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023 intitolato "Controllo sul possesso dei requisiti", **la stazione appaltante nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro**, verifica le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate e attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Dichiara inoltre:

- a.2) di attestare l'inesistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/01 o di cui all'art. 35 del D.L. 90/14 convertito con modificazioni dalla L. 114/14;
- a.3) di essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per l'adempimento delle prestazioni oggetto dell'affidamento;
- a.4) di autorizzare la stazione appaltante all'invio delle comunicazioni di cui all'art. 47 D. Lgs. n. 82/2005 all'indirizzo PEC ufficiogare.thermofisher.it@pec.thermofisher.com;

- a.5) che, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010, il conto corrente dedicato è il n. 00000770008 Istituto di Credito DEUTSCHE BANK S.P.A. - MILANO (MI)

Agenzi L.go Gramsci,1 Melzo MI IBAN IT88N0310433400000000770008

e i soggetti abilitati a operare sono:

1. il Sig./Sig.ra Maurizio Rollo
Residente in
Via
2. il Sig./Sig.ra Nato/a a
il / / Codice Fiscale
Residente in
Via

- a.6) dichiara, che il CCNL applicato è il seguente: Addetti Industria Chimica e Chimico-Farmaceutica

- a.7) dichiara, inoltre, di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dati per la categoria di interessato Cliente/fornitore disponibile al link https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page

- a.8) dichiara di essere in possesso delle seguenti pregresse e documentate esperienze, analoghe a quelle oggetto di affidamento:

Descrizione appalto	Committente	Periodo di esecuzione	Importo

--	--	--	--

Parte B (PNRR)

b.1) ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità;

b.2) che l'impresa ha la seguente dimensione aziendale:

☐ da 0 a inferiore a 15 dipendenti

☐ da 15 a 50 dipendenti

☒ oltre 50 dipendenti

b.3) (eventuale per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti oltre cinquanta)

☒ di aver allegato nella "documentazione amministrativa" della richiesta di offerta COPIA dell'ultimo RAPPORTO periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1 del predetto decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione, alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

b.4) (eventuale per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e pari o inferiori a 50)

☐ di dichiarare, di impegnarsi, ai sensi dell'art. 47, comma 3, D.L. 77/2021, a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, ed in caso di aggiudicazione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione di penali

☐ di dichiarare di impegnarsi, ai sensi dell'art. 47, comma 3bis, D.L. 77/2021, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, la Certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e una Relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali;

☐ di non essere incorso nell'interdizione automatica, nei dodici mesi precedenti il termine di presentazione dell'offerta, dalla partecipazione a procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3 del D.L. 77/2021;

b.5) di prendere atto che, ai sensi dell'art. 47, comma 6, D.L. 77/2021, è prevista l'applicazione delle penali, anche nel caso di inadempimento agli obblighi di cui al comma 3, 3bis e 4 dell'art. 47, comma

3, D.L. 77/2021;

- b.6)** di assumere in fase di esecuzione le prescrizioni/obblighi specifici relativi al PNRR ed al PNC relativamente al DNSH (non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020;

b.7) DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI

Consapevole dell'obbligo di segnalazione di situazioni in cui si possa verificare un conflitto di interesse, anche potenziale, di natura patrimoniale e non patrimoniale, così come previsto dalle disposizioni contenute nelle linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori allegate alla circolare del Ministero dell'economia e delle Finanze n. 30 del 11/08/2022;

Preso atto di quanto previsto dall'art. 53 comma 16-ter del del D.lgs. n. 165/2001, il quale dispone che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del predetto Decreto, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma **sono nulli** ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei propri confronti ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia di falsità in atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,

DICHIARA(NO)

- di non trovarsi, in relazione al procedimento sopra indicato e nei confronti dell'Amministrazione, in una **situazione di conflitto di interesse, anche potenziale**,
- di non essere stato **condannato anche con sentenza non passata in giudicato**, per uno dei reati previsti dal capo II del titolo II del libro II del Codice penale;
- di non essere **destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione**, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non versare in **alcuna situazione di parentela, affinità, frequentazione o conoscenza con il personale che ha partecipato, per conto della stazione appaltante, alla preparazione o attuazione della procedura di affidamento in oggetto**.
- **l'inesistenza nei miei confronti delle ipotesi di conflitto di interesse** di cui agli artt:
 - 7 e 14 del D.P.R. 62/2013
 - 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001
 - Art. 95, comma 5 lett. d) del D.Lgs 36/2023

b.8) DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei propri confronti ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia di falsità in atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,

DICHIARA(NO)

- ☐ di ESSERE l'unico titolare effettivo (iii)
- ☐ di ESSERE il titolare effettivo del rapporto CONGIUNTAMENTE ai signori sotto specificati (in caso di più titolari effettivi, compilare più fogli);
- ☒ di NON ESSERE il titolare effettivo del rapporto, i titolari effettivi sono i signori sotto specificati (in caso di più titolari effettivi, compilare più fogli);
- ☐ che non esiste un titolare effettivo dell'impresa dal momento che (specificare la motivazione: impresa quotata/impresa ad azionariato diffuso/ecc): _____

Motivazione dichiarazione Titolare effettivo:

- ☐ Titolare di ditta individuale.
- Nel caso di Operatore Economico società di capitali, **società di persone**
- ☐ Proprietà, diretta o indiretta, di una percentuale di partecipazione superiore al 25% del capitale dell'Operatore Economico;

in caso contrario

- ☒ Controllo dell'assetto residuale dell'Operatore Economico;

in caso contrario

- ☐ Titolare *del potere di rappresentanza* legale, amministrazione o direzione dell'Operatore Economico.

Nome, Cognome MAURIZIO ROLLO C.F.: _____

Residenza: (se diverso da quello indicato sul documento d'identità) _____

il dichiarante dichiara che il titolare effettivo risiede all'indirizzo indicato sul presente modulo

Indirizzo Domicilio (se diverso dalla residenza) _____

Tipo documento d'identità: _____

Rilasciato da: _____

Data rilascio: _____

Data scadenza: _____

Prevalente attività svolta: Legale Rappresentante e Consigliere del CDA

Altri titolari effettivi

1. Nome, Cognome CLAUDIO BORRA C.F.: _____

Cittadinanza: _____ Luogo di

nascita _____

data di nascita: _____

il dichiarante dichiara che il titolare effettivo risiede all'indirizzo indicato sul presente modulo

Indirizzo Domicilio (se diverso dalla residenza) _____

Tipo documento d'identità: _____

Data rilascio: _____ Data scadenza: _____

Prevalente attività svolta: _____ Legale Rappresentante, Presidente del CDA

2. Nome, Cognome _____ Petrus Thomas Adrianus Van Der Zande _____ C.F.: _____

Cittadinanza: _____

data di nascita _____

il dichiarante dichiara che il titolare effettivo risiede all'indirizzo indicato sul presente modulo

Indirizzo Domicilio (se diverso dalla residenza) _____

Tipo documento d'identità: _____

Data rilascio: _____ Data scadenza: _____

Prevalente attività svolta: _____ Legale Rappresentante, Consigliere del CDA _____

Motivazione dichiarazione Titolare effettivo:

☐ Titolare di ditta individuale.

Nel caso di Operatore Economico società di capitali, **società di persone**

☐ Proprietà, diretta o indiretta, di una percentuale di partecipazione superiore al 25% del capitale dell'Operatore Economico;

in caso contrario

☐ Controllo dell'assetto proprietario dell'Operatore Economico;

in caso contrario

☐ Titolare del potere di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'Operatore Economico.

3. Nome, Cognome _____ C.F.: _____

Cittadinanza: _____ Luogo di nascita _____

data di nascita: _____ Indirizzo _____

Residenza: (se diverso da quello indicato sul documento d'identità) _____

il dichiarante dichiara che il titolare effettivo risiede all'indirizzo indicato sul presente modulo

Indirizzo Domicilio (se diverso dalla residenza) _____

Tipo documento d'identità: _____ n° _____ Rilasciato da: _____

Data rilascio: _____ Data scadenza: _____

Prevalente attività svolta: _____

Motivazione dichiarazione Titolare effettivo:

☐ Titolare di ditta individuale.

Nel caso di Operatore Economico società di capitali, **società di persone**

☐ Proprietà, diretta o indiretta, di una percentuale di partecipazione superiore al 25% del capitale dell'Operatore Economico;

in caso contrario

☐ Controllo dell'assetto proprietario dell'Operatore Economico;

in caso contrario

☐ Titolare del potere di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'Operatore Economico.

4. Nome, Cognome _____ C.F.: _____
Cittadinanza: _____ Luogo di nascita _____
data di nascita: _____ Indirizzo _____
Residenza: (se diverso da quello indicato sul documento d'identità) _____
il dichiarante dichiara che il titolare effettivo risiede all'indirizzo indicato sul presente modulo
Indirizzo Domicilio (se diverso dalla residenza) _____
Tipo documento d'identità: _____ n° _____ Rilasciato da: _____
Data rilascio: _____ Data scadenza: _____
Prevalente attività svolta: _____

Motivazione dichiarazione Titolare effettivo:

☐ Titolare di ditta individuale.

Nel caso di Operatore Economico società di capitali, **società di persone**

☐ Proprietà, diretta o indiretta, di una percentuale di partecipazione superiore al 25% del capitale dell'Operatore Economico;

in caso contrario

☐ Controllo dell'assetto proprietario dell'Operatore Economico;

in caso contrario

☐ Titolare del potere di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'Operatore Economico.

Con riferimento a tutti i soggetti sopra indicati si allega alla presente:

- **copia dei documenti di identità** del rappresentante legale e dei titolari effettivi, i cui estremi sono stati riportati nella presente dichiarazione;
- **copia dei documenti** (tessera sanitaria, carta di identità elettronica) attestanti il rilascio del codice fiscale del rappresentante legale e dei titolari effettivi.

DICHIARA(NO), infine

- che il titolare o i titolari effettivi sopra riportati non si trovano nelle ipotesi di conflitto di interesse sopraindicate.

SI IMPEGNA(NO), altresì

- a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'eventuale insorgere di taluna delle situazioni sopra menzionate che potrebbero emergere in merito agli appalti di cui trattasi in seguito alla sottoscrizione della presente.

DICHIARA, infine,

Dichiara, infine, di avere preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché secondo le disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

L'Amministrazione informa, ai sensi e per gli effetti del richiamato Regolamento, che i dati conferiti con la presente dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati in relazione al procedimento amministrativo per cui essi sono richiesti, nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale dell'amministrazione.

LUOGO e DATA

SEGRATE 26/02/2025

SOTTOSCRIZIONE DIGITALE

si allega copia scansionata d.i. del sottoscrittore^(iv)

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella presente dichiarazione.

Con riferimento al GDPR 679/2016, armonizzato in Italia con il Decreto n. 101/2018, si diffida la Stazione Appaltante dal pubblicare i documenti delle procedure di gara, inclusa la presente, senza avere preventivamente oscurato i dati personali o sensibili dei soggetti dichiaranti Si informa l'Ente Appaltante e il RUP di gara che in difetto procederemo a tutelare il legittimo interesse della scrivente nelle sedi che riterremo più opportune

Si allega, ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e s.m.i., fotocopia di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità.

ⁱInserire il nominativo dell'operatore economico concorrente e del rispettivo titolare/legale rappresentante/procuratore speciale che sottoscrive il modulo.

ⁱⁱ**Nel caso di r.t.i./consorzio non ancora costituito:** le dichiarazioni di cui al presente allegato deve essere rese e sottoscritte da ciascuno degli operatori economici facenti parte dello stesso e che costituiranno il predetto r.t.i./consorzio.

- **Nel caso di r.t.i./consorzio tra imprenditori già costituiti,** le dichiarazioni di cui al presente allegato, devono essere sottoscritte dalla mandataria/capogruppo.

- **Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:**

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009, il presente allegato deve essere sottoscritto dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009, il presente allegato deve essere sottoscritto dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, il presente allegato deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

- **Nel caso di Consorzio, ai sensi dell'art. 95 del Codice:** le dichiarazioni di cui al presente allegato deve essere rese e sottoscritte sia dal Consorzio che dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

- **Nel caso di avvalimento:** le dichiarazioni di cui al presente allegato deve essere rese e sottoscritte sia dall'Impresa ausiliata che dall'impresa/e ausiliaria/e.

ⁱⁱⁱ **Titolare effettivo:** Il titolare effettivo degli Operatori Economici diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica a cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'impresa. Nello specifico:

a. nel caso in cui l'Operatore Economico sia una società di capitali o una società di persone:

- costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale dell'Operatore Economico, detenuta da una persona fisica;
- costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale dell'Operatore Economico, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'impresa, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo (controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante).

Qualora l'applicazione dei suddetti criteri non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti

organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o dell'Operatore Economico comunque diverso da persona fisica.

^{iv} Solo in caso di firma autografa, il sottoscrittore allega copia scansionata del documento di identità in corso di validità, anche per quanto eventualmente dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, comma 3 e 47, comma 2

D.P.R. 445/2000, per la parte riferita esclusivamente all'impresa(e) indicata(e)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art 47 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC)

1. Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, si applicano le disposizioni seguenti.
2. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
3. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 e che occupano un numero pari o superiore a quindicidipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante unarelazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
3-bis. Gli operatori economici di cui al comma 3 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all' articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali. (179)
4. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l'altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile e di tasso di occupazione delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto al comma 7, è requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.
5. Ulteriori misure premiali possono prevedere l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che:
 - a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, dell' articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, degli articoli 35 e 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero dell'articolo 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
 - b) utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro;
 - c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, persone disabili, giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
 - d) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali;
 - d-bis) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
 - e) abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contrattodi appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.
6. I contratti di appalto prevedono l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 3, al comma 3-bis ovvero al comma 4, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 51del presente decreto. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1.
7. Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.
8. Con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei Ministri o delle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilità, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le modalità e i criteri applicativi delle misure previste dal presente articolo, indicate misure premiali e predisposti modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziati per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.
9. I rapporti e le relazioni previste dai commi 2, 3 e 3-bis sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

Art 53 del D.lgs. 165/2001 (incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi)

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dagli articoli 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.
1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti. 3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:
 - a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
 - b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
 - c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
 - d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
 - e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuoriruolo;
 - f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
 - f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti e regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da

amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.
12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.
13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art 7 del D.P.R. 62/2013 (obbligo di astensione)

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Art 14 del D.P.R. 62/2013 (contratti ed altri atti negoziali)

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del Codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.
3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del Codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del personale.
5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.

Allegato A

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), Missione 4 "Istruzione e Ricerca" - Componente C2

Investimento 1.1, "Fondo per il Programma Nazionale di Ricerca e Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)", dal titolo "D.D. 1384 DEL 01/09/2023 Progetto Activation of Carbonic Anhydrases encoded by the human probiotics to enhance gut microbiota performance against dysbiosis and microbial infections - Prof.ssa V. Onnis - PNRR - M4.C2.1.1 - CUP F53D23009020001 - P2022LX2RM", Codice progetto P2022LX2RM.

CUP: F53D23009020001

Il sottoscritto⁽ⁱ⁾ MAURIZIO ROLLO_

nato il

in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa⁽ⁱⁱ⁾ THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.

con sede in SEGRATE_ via San Bovio n. 3 Cap. 20054_

Tel. n. 02/95059.530 , Fax n. 02/95059.256 P. IVA/Cod.Fiscale 07817950152

Indirizzo Posta elettronica Certificata (PEC) ufficiogare.thermofisher.it@pec.thermofisher.com

classificazione delle attività economiche predisposta dall'ISTAT (codice ATECO e breve descrizione dell'attività):

Codice Ateco: 46.69.91

Descrizione dell'attività: Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso scientifico.

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei propri confronti ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste del Codice penale e delle Leggi speciali in materia di falsità in atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici e di decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato,

DICHIARA/NO

Parte A

(fleggare le caselle relative alle dichiarazioni da rendere in relazione al numero di dipendenti dichiarati o, alternativamente, cancellare o barrare quelle non pertinenti)

a.1) di attestare che non sussistono motivi di esclusione di cui agli artt. 94-98 del l. D.Lgs. n. 36/2023, in dettaglio:

I. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 94 del D. Lgs. 36/2023 intitolato "Cause di esclusione automatica" ed in particolare (barrare con "X"):

- 1) di non aver riportato la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:
- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008; (**art. 94, comma 1, lett. a**);
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile (**art. 94, comma 1, lett. b**);
 - c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (**art. 94, comma 1, lett. c**);
 - d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995; (**art. 94, comma 1, lett. d**);
 - e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (**art. 94, comma 1, lett. e**);
 - f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109; (**art. 94, comma 1, lett. f**);
 - g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; (**art. 94, comma 1, lett. g**);
 - h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (**art.94, comma 1, lett.h**)
- 2) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice¹. (**art. 94, comma 2**);
- 3)
- a) che non è stato destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (**art.94, comma 5, lett.a**);

¹ Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato. Ai sensi dell'art.94, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, "l'esclusione è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;

f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;

g) del direttore tecnico o del socio unico;

h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti".

Secondo l'art.94, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, "Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima".

- b) che ha presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero che ha presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito (**art.94, comma 5, lett.b**)²;
- c) che non è stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali (**art.94, comma 5, lett.d**);
- d) che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico (**art.94, comma 5, lett.e**);
- e) (*solo per lavori pubblici*) che non è stato iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (**art.94, comma 5, lett.f**).
- 4) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti³ (**art. 94, comma 6**);

² Si evidenzia che sono, altresì, esclusi, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

³ Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. La norma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

ALLEGATO II.10 – Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi (articoli 94, comma 6 e 95, comma 2, del Codice)

Art. 1. (Oggetto)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 94, comma 6, del codice, costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

2. In relazione agli articoli 94, comma 6 e 95, comma 2, si considera mezzo di prova, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, il documento unico di regolarità contributiva acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente.

Art. 2. (Ambito di applicazione)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, comma 2, del codice, si considera violazione l'inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla:

- a) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici;
- b) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;
- c) notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 3. (Soglia di gravità)

II. Il sottoscritto dichiara, altresì, sempre ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n. 445/2000 di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 95 del D. Lgs. 36/2023 intitolato "Cause di esclusione NON automatica" ed in particolare (barrare con "X"):

■1)

- a) che non sussistono gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (**art. 95, comma 1, lett.a**);
- b) che la partecipazione alla procedura di affidamento /gara di cui trattasi non ha determinato una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile (**art. 95, comma 1, lett.b**);
- c) che non sussiste una distorsione della concorrenza non essendo stato coinvolto nella preparazione della procedura d'appalto (**art. 95, comma 1, lett.c**);
- d) l'offerta presentata non è imputabile ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa procedura di affidamento/gara (**art.95, comma 1, lett.d**);
- e) che non ha commesso un illecito professionale grave, ai sensi dell'art. 98⁴, tale da rendere dubbia la sua

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art.95, comma 2, del codice, **la violazione si considera grave quando comporta l'inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10 per cento del valore dell'appalto.** Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. **In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del DURC,** di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

⁴ **Ai sensi dell'art.98 del D. Lgs. 36/2023:**

- 1. L'illecito professionale grave rileva solo se compiuto dall'operatore economico offerente, salvo quanto previsto dal comma 3, lettere g) ed h).
- 2. L'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:
 - a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;
 - b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;
 - c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6.
- 3. L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:
 - a) sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
 - b) condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
 - c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
 - d) condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
 - e) condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;
 - f) omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;
 - g) contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;
 - h) contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati:
 - 1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;

integrità o affidabilità (art. 95, comma 1, lett. e)

- 2) Di non aver commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali (art. 95, comma 2) ovvero di aver commesso le seguenti gravi violazioni non definitivamente accertate⁵: (precisare quali, se del caso);

Il sottoscritto prende atto che, ai sensi dell'art. 99, del D. Lgs. 36/2023 intitolato "Verifica del possesso dei requisiti", la stazione appaltante:

- 2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- 3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
- 4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
- 5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

4. La valutazione di gravità tiene conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa.

5. Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui al comma 3.

6. Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione al comma 3:

- a) quanto alla lettera a), i provvedimenti sanzionatori esecutivi resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore;
- b) quanto alla lettera b), la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente;
- c) quanto alla lettera c), l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili;
- d) quanto alla lettera d), la emissione di provvedimenti giurisdizionali anche non definitivi;
- e) quanto alla lettera e), l'accertamento definitivo della violazione;
- f) quanto alla lettera f), gli elementi ivi indicati;
- g) quanto alla lettera g), gli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, o eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, la sentenza di condanna non definitiva, il decreto penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
- h) quanto alla lettera h), la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, e la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice penale.

7. La stazione appaltante valuta i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui al comma 6 motivando sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'offerente; l'eventuale impugnazione dei medesimi è considerata nell'ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente.

8. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni di cui al comma 2.

⁵ **Art. 4. (Gravi violazioni non definitivamente accertate) dell'ALLEGATO II.10 – Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi (articoli 94, comma 6 e 95, comma 2, del Codice);**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, comma 2, del codice, la violazione grave di cui all'articolo 3, comma 1, dell'allegato II.10 si considera non definitivamente accertata, e pertanto valutabile dalla stazione appaltante per l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati.

2. Le violazioni di cui al comma 1 dell'allegato II.10 non rilevano ai fini dell'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto se in relazione alle stesse è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all'operatore economico non passata in giudicato, sino all'eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.

Ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. 36/2023: "La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga, sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato, che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'allegato II.10. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione".

- a) verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni;
- b) con le medesime modalità di cui al comma 1, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95, e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 (requisiti di ordine speciale) e 103 (requisiti di partecipazione solo per procedure di lavori di rilevante importo).

Il sottoscritto prende, altresì, atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art.52, comma 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023 intitolato "Controllo sul possesso dei requisiti", **la stazione appaltante nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro**, verifica le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate e attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Dichiara inoltre:

- a.2) di attestare l'inesistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/01 o di cui all'art. 35 del D.L. 90/14 convertito con modificazioni dalla L. 114/14;
- a.3) di essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per l'adempimento delle prestazioni oggetto dell'affidamento;
- a.4) di autorizzare la stazione appaltante all'invio delle comunicazioni di cui all'art. 47 D. Lgs. n. 82/2005 all'indirizzo PEC ufficiogare.thermofisher.it@pec.thermofisher.com;

- a.5) che, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010, il conto corrente dedicato è il n. 00000770008 Istituto di Credito DEUTSCHE BANK S.P.A. - MILANO (MI)

Agenzi L.go Gramsci,1 Melzo MI IBAN IT88N0310433400000000770008

e i soggetti abilitati a operare sono:

1. il Sig./Sig.ra Maurizio Rollo
il
Residente in
Via
2. il Sig./Sig.ra Nato/a a
il / / Codice Fiscale
Residente in
Via

- a.6) dichiara, che il CCNL applicato è il seguente: Addetti Industria Chimica e Chimico-Farmaceutica

- a.7) dichiara, inoltre, di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dati per la categoria di interessato Cliente/fornitore disponibile al link https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page

- a.8) dichiara di essere in possesso delle seguenti pregresse e documentate esperienze, analoghe a quelle oggetto di affidamento:

Descrizione appalto	Committente	Periodo di esecuzione	Importo

--	--	--	--

Parte B (PNRR)

b.1) ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità;

b.2) che l'impresa ha la seguente dimensione aziendale:

☐ da 0 a inferiore a 15 dipendenti

☐ da 15 a 50 dipendenti

☒ oltre 50 dipendenti

b.3) (eventuale per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti oltre cinquanta)

☒ di aver allegato nella "documentazione amministrativa" della richiesta di offerta COPIA dell'ultimo RAPPORTO periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1 del predetto decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione, alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

b.4) (eventuale per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e pari o inferiori a 50)

☐ di dichiarare, di impegnarsi, ai sensi dell'art. 47, comma 3, D.L. 77/2021, a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, ed in caso di aggiudicazione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione di penali

☐ di dichiarare di impegnarsi, ai sensi dell'art. 47, comma 3bis, D.L. 77/2021, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, la Certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e una Relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali;

☐ di non essere incorso nell'interdizione automatica, nei dodici mesi precedenti il termine di presentazione dell'offerta, dalla partecipazione a procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3 del D.L. 77/2021;

b.5) di prendere atto che, ai sensi dell'art. 47, comma 6, D.L. 77/2021, è prevista l'applicazione delle penali, anche nel caso di inadempimento agli obblighi di cui al comma 3, 3bis e 4 dell'art. 47, comma

3, D.L. 77/2021;

- b.6)** di assumere in fase di esecuzione le prescrizioni/obblighi specifici relativi al PNRR ed al PNC relativamente al DNSH (non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020;

b.7) DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI

Consapevole dell'obbligo di segnalazione di situazioni in cui si possa verificare un conflitto di interesse, anche potenziale, di natura patrimoniale e non patrimoniale, così come previsto dalle disposizioni contenute nelle linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori allegate alla circolare del Ministero dell'economia e delle Finanze n. 30 del 11/08/2022;

Preso atto di quanto previsto dall'art. 53 comma 16-ter del del D.lgs. n. 165/2001, il quale dispone che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del predetto Decreto, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma **sono nulli** ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei propri confronti ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia di falsità in atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,

DICHIARA(NO)

- di non trovarsi, in relazione al procedimento sopra indicato e nei confronti dell'Amministrazione, in una **situazione di conflitto di interesse, anche potenziale**,
- di non essere stato **condannato anche con sentenza non passata in giudicato**, per uno dei reati previsti dal capo II del titolo II del libro II del Codice penale;
- di non essere **destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione**, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non versare in **alcuna situazione di parentela, affinità, frequentazione o conoscenza con il personale che ha partecipato, per conto della stazione appaltante, alla preparazione o attuazione della procedura di affidamento in oggetto**.
- **l'inesistenza nei miei confronti delle ipotesi di conflitto di interesse** di cui agli artt:
 - 7 e 14 del D.P.R. 62/2013
 - 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001
 - Art. 95, comma 5 lett. d) del D.Lgs 36/2023

b.8) DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei propri confronti ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia di falsità in atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,

DICHIARA(NO)

- ☐ di ESSERE l'unico titolare effettivo (iii)
- ☐ di ESSERE il titolare effettivo del rapporto CONGIUNTAMENTE ai signori sotto specificati (in caso di più titolari effettivi, compilare più fogli);
- ☒ di NON ESSERE il titolare effettivo del rapporto, i titolari effettivi sono i signori sotto specificati (in caso di più titolari effettivi, compilare più fogli);
- ☐ che non esiste un titolare effettivo dell'impresa dal momento che (specificare la motivazione: impresa quotata/impresa ad azionariato diffuso/ecc): _____

Motivazione dichiarazione Titolare effettivo:

- ☐ Titolare di ditta individuale.
- Nel caso di Operatore Economico società di capitali, **società di persone**
- ☐ Proprietà, diretta o indiretta, di una percentuale di partecipazione superiore al 25% del capitale dell'Operatore Economico;

in caso contrario

- ☒ Controllo dell'assetto residuale dell'Operatore Economico;

in caso contrario

- ☐ Titolare *del potere di rappresentanza* legale, amministrazione o direzione dell'Operatore Economico.

Nome, Cognome MAURIZIO ROLLO C.F.: _____

Cittadinanza: _____

data di nascita: _____

Residenza: (se diverso da quello indicato sul documento d'identità) _____

il dichiarante dichiara che il titolare effettivo risiede all'indirizzo indicato sul presente modulo

Indirizzo Domicilio (se diverso dalla residenza) _____

Tipo documento d'identità: _____

Rilasciato da: _____

Data rilascio: _____

Data scadenza: _____

Prevalente attività svolta: Legale Rappresentante e Consigliere del CDA

Altri titolari effettivi

1. Nome, Cognome CLAUDIO BORRA C.F.: _____

Cittadinanza: _____ Luogo di _____

nascita _____

data di nascita: _____

il dichiarante dichiara che il titolare effettivo risiede all'indirizzo indicato sul presente modulo

Indirizzo Domicilio (se diverso dalla residenza) _____

Tipo documento d'identità: _____

Data rilascio: _____

Prevalente attività svolta: Legale Rappresentante, Presidente del CDA

2. Nome, Cognome Petrus Thomas Adrianus Van Der Zande C.F.: _____

Cittadinanza: _____ Luogo di nascita _____

data di nascita _____

il dichiarante dichiara che il titolare effettivo risiede all'indirizzo indicato sul presente modulo

Indirizzo Domicilio (se diverso dalla residenza) _____

Tipo documento d'identità: _____

Data rilascio: Data scadenza:

Prevalente attività svolta: Legale Rappresentante, Consigliere del CDA

Motivazione dichiarazione Titolare effettivo:

☐ Titolare di ditta individuale.

Nel caso di Operatore Economico società di capitali, **società di persone**

☐ Proprietà, diretta o indiretta, di una percentuale di partecipazione superiore al 25% del capitale dell'Operatore Economico;

in caso contrario

☐ Controllo dell'assetto proprietario dell'Operatore Economico;

in caso contrario

☐ Titolare del potere di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'Operatore Economico.

3. Nome, Cognome _____ C.F.: _____

Cittadinanza: _____ Luogo di nascita _____

data di nascita: _____ Indirizzo _____

Residenza: (se diverso da quello indicato sul documento d'identità) _____

il dichiarante dichiara che il titolare effettivo risiede all'indirizzo indicato sul presente modulo

Indirizzo Domicilio (se diverso dalla residenza) _____

Tipo documento d'identità: _____ n° _____ Rilasciato da: _____

Data rilascio: _____ Data scadenza: _____

Prevalente attività svolta: _____

Motivazione dichiarazione Titolare effettivo:

☐ Titolare di ditta individuale.

Nel caso di Operatore Economico società di capitali, **società di persone**

☐ Proprietà, diretta o indiretta, di una percentuale di partecipazione superiore al 25% del capitale dell'Operatore Economico;

in caso contrario

☐ Controllo dell'assetto proprietario dell'Operatore Economico;

in caso contrario

☐ Titolare del potere di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'Operatore Economico.

4. Nome, Cognome _____ C.F.: _____
Cittadinanza: _____ Luogo di nascita _____
data di nascita: _____ Indirizzo _____
Residenza: (se diverso da quello indicato sul documento d'identità) _____
il dichiarante dichiara che il titolare effettivo risiede all'indirizzo indicato sul presente modulo
Indirizzo Domicilio (se diverso dalla residenza) _____
Tipo documento d'identità: _____ n° _____ Rilasciato da: _____
Data rilascio: _____ Data scadenza: _____
Prevalente attività svolta: _____

Motivazione dichiarazione Titolare effettivo:

☐ Titolare di ditta individuale.

Nel caso di Operatore Economico società di capitali, **società di persone**

☐ Proprietà, diretta o indiretta, di una percentuale di partecipazione superiore al 25% del capitale dell'Operatore Economico;

in caso contrario

☐ Controllo dell'assetto proprietario dell'Operatore Economico;

in caso contrario

☐ Titolare del potere di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'Operatore Economico.

Con riferimento a tutti i soggetti sopra indicati si allega alla presente:

- **copia dei documenti di identità** del rappresentante legale e dei titolari effettivi, i cui estremi sono stati riportati nella presente dichiarazione;
- **copia dei documenti** (tessera sanitaria, carta di identità elettronica) attestanti il rilascio del codice fiscale del rappresentante legale e dei titolari effettivi.

DICHIARA(NO), infine

- che il titolare o i titolari effettivi sopra riportati non si trovano nelle ipotesi di conflitto di interesse sopraindicate.

SI IMPEGNA(NO), altresì

- a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'eventuale insorgere di taluna delle situazioni sopra menzionate che potrebbero emergere in merito agli appalti di cui trattasi in seguito alla sottoscrizione della presente.

DICHIARA, infine,

Dichiara, infine, di avere preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché secondo le disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

L'Amministrazione informa, ai sensi e per gli effetti del richiamato Regolamento, che i dati conferiti con la presente dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati in relazione al procedimento amministrativo per cui essi sono richiesti, nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale dell'amministrazione.

LUOGO e DATA

[SEGRATE 26/02/2025]

SOTTOSCRIZIONE DIGITALE

[_____]

si allega copia scansionata d.i. del sottoscrittore^(iv)

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella presente dichiarazione.

Con riferimento al GDPR 679/2016, armonizzato in Italia con il Decreto n. 101/2018, si diffida la Stazione Appaltante dal pubblicare i documenti delle procedure di gara, inclusa la presente, senza avere preventivamente oscurato i dati personali o sensibili dei soggetti dichiaranti Si informa l'Ente Appaltante e il RUP di gara che in difetto procederemo a tutelare il legittimo interesse della scrivente nelle sedi che riterremo più opportune

Si allega, ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e s.m.i., fotocopia di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA'

(ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)

Il sottoscritto Maurizio Rollo, in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa Thermo Fisher Scientific S.p.A., con sede legale ed operativa in Via San Bovio 3, 20054 Segrate (MI) Codice Fiscale e Partita IVA 07817950152 ; capitale sociale Euro 5.000.000,00, iscritta alla CCIAA di Milano, con il n. REA 1181397 il 12/04/1985 Tel. 0295059.530; Fax:0295059.256; e-mail: ITROD-ufficiogare.cmd.it@thermofisher.com; pec:ufficiogare.thermofisher.it@pec.thermofisher.com; ove è possibile inviare tutte le comunicazioni; consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, con la presente

DICHIARA

- che le proprie generalità personali, qualifica e poteri, e le generalità relative al soggetto concorrente, sono quelle sopra indicate;
- Che la società Thermo Fisher Scientific S.p.A. è iscritta nella sezione ordinaria della Camera di Commercio di Milano presso l'Ufficio di Registro delle Imprese, con i seguenti dati:

Codice Fiscale e numero di iscrizione: 07817950152

Del Registro delle Imprese:	di Milano
Iscritta con il n. Repertorio Economico	1181397 il 12/04/1985
Amministrativo:	
Denominazione:	Thermo Fisher Scientific S.p.A.
Forma giuridica:	Società per Azioni con Socio Unico
Sede:	Segrate (MI) - Via San Bovio, 3 – CAP 20054
Costituita con atto del	21/3/1985
Data inizio attività di impresa:	16/9/1986
Data di iscrizione:	19/02/1996
Iscritta nella sezione	Ordinaria
Durata della società: data termine:	31/03/2050
Codice Attività ATECO generale:	46.69
Codice Attività ATECO specifico:	46.69.91
Codice NACE	46.69.51
Capitale sociale in Euro:	
Deliberato:	€ 5.000.000,00
Sottoscritto:	€ 5.000.000,00
Versato;	€ 5.000.000,00
Sistema di amministrazione e controllo	
Soci n.:	1
Consiglio Di Amministrazione:	n. 3 componenti in carica
Collegio Sindacale (durata in carica 3 esercizi):	n. 3 Sindaci effettivi n. 2 Sindaci supplenti
CODICE ISTAT	015185

Oggetto sociale:

l'esportazione, l'importazione, la progettazione, la ricerca, lo sviluppo ed il commercio, per conto proprio e di terzi, anche in qualità di commissionario, di agente e di distributore, di strumentazione e reagenti d'analisi chimica, chimico-clinica e chimico-fisica nei campi della diagnostica, medicina preventiva, biotecnologia, chimico-analitica e della spettrometria applicata per laboratori d'analisi, di ricerca, controllo di processi industriali, nonché di ogni apparecchiatura, strumento o macchinario elettronico, compresi computer, periferiche e software operativi per forniture integrate complete di laboratori, impianti ospedalieri o strumentazioni e impianti di processo, inclusi i sistemi per la pesatura e il controllo dell'integrità di prodotti sfusi e confezionati. A tal fine, la società potrà anche noleggiare ed effettuare manutenzioni e riparazioni e fornire ogni servizio di assistenza, di validazione, di formazione e promozione sugli impianti e/o prodotti installati, avuto riguardo alle norme di leggi vigenti.

Attività dell'impresa:

Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso scientifico.

Socio di maggioranza Thermo Fisher Scientific Holdings Europe Limited (società estera che non ha una sede secondaria di rappresentanza stabile in Italia), sede legale 3rd Floor, 1 Ashley Road, Altrincham, Cheshire, WA14 2DT– Company number **07112358** - C.F. 94621530156

➤ Percentuale sul capitale sociale: 100%;

➤ Tipo di diritto: Proprietà

- che non sussistono diritti reali di godimento e/o di garanzia sulle quote;
- che non vi sono soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che, comunque, ne hanno diritto;
- che si impegna a comunicare tutte le variazioni intervenute nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato, eventualmente intervenute in corso d'opera.

I titolari di cariche e qualifiche sono i seguenti:**Membri del CdA**

Claudio Borra (Legale Rappresentante, Presidente del CDA);

Maurizio Rollo (Legale Rappresentante e Consigliere del CDA);

Petrus Thomas Adrianus Van Der Zande (Legale Rappresentante, Consigliere del CDA);

Procuratori:

Tommaso Albertini,

Giampiero Ferracin,

Leopoldo Dimiziani,

Valentina Ranieri,

Ferrante Gilda,

Gabriele Bruni,

Annamaria Cavalleri,

I componenti del collegio sindacale sono i seguenti:

Francesco Teruzzi, - Presidente del collegio sindacale

Marco Milani, - Sindaco

Oliviero Perni, - Sindaco

Cinzia Militello – Sindaco Supplente

Michela Mirabile, – Sindaco Supplente

Che nei confronti dell'impresa, nei propri confronti, nei confronti degli amministratori muniti di potere di rappresentanza, dei procuratori, del socio unico di maggioranza, ovvero dei soggetti indicati ai commi 3 e 4 dell'art. 94, per quanto a sua conoscenza, non sussistono le cause di esclusione automatica e non automatica dalla partecipazione alle procedure di appalto previste rispettivamente dagli artt. 94 e 95 del D.lgs n. 36/2023, ed in particolare:

1. Ai sensi dell'art. 94, comma 1, di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:



a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione

criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;

b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c. false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

d. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;

e. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

f. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;

g. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

h. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Ai sensi dell'art. 94, comma 2, non sussistono, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 e 4 del medesimo articolo, ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice;

3. Ai sensi dell'art. 94, comma 5, dichiara:

a. di non essere destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b. di aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;

c. in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, essendo tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, di aver prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

d. di non essere stato sottoposto a liquidazione giudiziale, di non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo né di trovarsi in un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice;

e. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
f. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

4. Ai sensi dell'art. 94, comma 6, di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10.
5. Ai sensi dell'art. 95, comma 1, dichiara:
 - a) che non sussistono gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
 - b) che non si determina una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile;
 - c) che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento della scrivente nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
 - d) che non sussistono rilevanti indizi tali da far ritenere che le proprie offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
 - e) di non aver commesso un illecito professionale grave, così come disciplinato dall'art. 98 Dlgs 36/2026, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati.
6. Ai sensi dell'art. 95, comma 2, di non aver commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali, come indicate nell'allegato II.10.
7. Che non sussiste la causa di esclusione prevista all'art. 1-bis, comma 14, della legge n. 383/2001 e s.m.i., in quanto la ns. Azienda non si è avvalsa dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso;
8. Che l'impresa indica le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:

➤ **INPS – Milano Corvetto**

VIA XXV APRILE, 5 20097 SAN DONATO MILANESE (MI)

Tel 02525761 - Pec: direzione.agenziacomplex.milanocorvetto@postacert.inps.gov.it

N° posizione: 4924292204

➤ **INAIL –Milano Sabaudia** -Via Sabaudia, 3 -20124 MILANO FAX 0262583070 TEL. 02/62581

Codice Ditta 5587614 N° posizione: 37187834

Pat.	37187834
Pat.	21477192
Pat.	37224081
Pat.	93130350

- Di applicare al personale dipendente il CCNL Addetti Industria Chimica e Chimico-Farmaceutica, codice alfanumerico B011;
- Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
- Di avere attualmente un organico **medio annuo** di **n. 197** dipendenti aggiornato al 24/02/2025, compresi impiegati amministrativi e tecnici, così distribuiti:

	Tempo indeterminato	Tempo determinato
Dirigente	15	
Impiegato	150	
Quadro	33	

9) Che gli organi competenti ad effettuare le verifiche giuridiche previste dalla legge sono i seguenti:

- **Cancelleria Fallimentare** Tribunale Ordinario Di Milano
Via Freguglia 1 – 20122 Milano_Tel. 0254361- FAX 02-5457068
E-mail: fallimentitribunale@mi.camcom.it
- **Procura della Repubblica**
Via Freguglia n° 1 - 20122 Milano
prot.procura.milano@giustiziacert.it
- **Agenzia Delle Entrate** Direzione Provinciale II di Milano, Via Ugo Bassi 4/B, 20159 Milano - Codice ufficio: TNM- FAX 02/69716689 TEL 02/697161 - Email dp.iimilano.contr@agenziaentrate.it;
- **Direzione Territoriale del Lavoro MILANO - LODI** Via Mauro Macchi, 9 - 20124 – Milano
Tel 02 67921 Fax 02 66712973-6792217 - E-mail: DTL-Milano-Lodi@lavoro.gov.it
PEC: dtl.milano-lodi@pec.lavoro.gov.it
- **Città Metropolitana di Milano - Servizi per Il Collocamento Obbligatorio e l'inserimento Mirato Dei Disabili:** Via Soderini, 24, angolo Via Strozzi - 20146 Milano
Tel: 027740.6471; Fax: 027740.6599;
Pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it;
E-mail: info.disabili@cittametropolitana.mi.it;

10) Che ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010, come modificata dal decreto legge n. 187/2010, convertito nella legge n. 217/2010 e s.m.i., il conto contraddistinto dalla dicitura “conto dedicato”, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa e relativo alle transazioni finanziarie del contratto in oggetto, è il seguente:

- **Gli estremi del Conto Corrente dedicato sono i seguenti:**
DEUTSCHE BANK S.P.A. - MILANO (MI) – L.go Gramsci,1 Melzo MI
C/C n._ 00000770008,
Codice IBAN:_ IT88N0310433400000000770008_
ABI 03104
CAB 33400
CIN N
SWIFT/BICcode:___DEUTITM1066

Thermo Fisher Scientific S.p.A.

Sede Legale:
Via San Bovio 3
20054 Segrate (MI)

+39 02 95059.530

www.thermofisher.com

Codice Fiscale/P.IVA 07817950152 – Cap. Soc. € 5.000.000 i.v.
R.E.A. Milano 1181397 - Reg. Imprese Milano 248661 – Reg. Produttori AEE: Nr. IT08020000001084
Società con socio unico – Direzione e Coordinamento Thermo Fisher Scientific Holdings Europe Ltd, UK

intestato a : _THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.C.F. 07817950152

Le persone delegate ad operare sul suddetto conto sono:

Sig. Maurizio Rollo

Con firma congiunta possono operare anche i seguenti soggetti:

Anthony Hugh Smith, ;

Maura Anne Spellman;

Mark David Young;

Waqas Ahmed Syed;

Inoltre, consapevole che, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dalla legge 136/2010 e s.m.i., saranno applicate le sanzioni previste dall'Articolo 6 della legge medesima, oltre alla risoluzione del vincolo contrattuale prevista dall'articolo 3 comma 9 bis, ovvero, la revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto

si impegna:

- ad effettuare, attraverso tale conto ed esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, tutti gli incassi e i pagamenti relativi all'esecuzione dell'opera ovvero alla prestazione del servizio o della fornitura – ivi compreso il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi ai fini delle esigenze di finanziamento;
- a comunicare eventuali variazioni che dovessero intervenire, sulla persona/e delegata/e o sul conto corrente bancario o postale;
- ad avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), di Banche e Poste Italiane spa;
- ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate dalle attività in oggetto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., nonché all'osservanza degli obblighi di comunicazione in caso di inadempimento della propria controparte ed alla contestuale comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura U.T.G. territorialmente competente.

11) Di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità, della serie UNI EN ISO 9001-2015;

13) Di essere iscritta al Registro dei Produttori AEE con il numero IT08020000001084 ed ha aderito ad un sistema collettivo per la raccolta dei RAEE, secondo le modalità ed i limiti previsti dalla legge vigente;

14) Con riferimento al Decreto del 27/12/2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha stabilito che gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale provvedano all'emissione degli ordini tramite il sistema denominato NSO a partire dal 1 Febbraio 2019, si indicano di seguito i dati per la trasmissione degli stessi:

Dati identificativi del fornitore			Dati per il recapito degli ordini elettronici		Contatto per problematiche			Ufficio Ordini
Ragione Sociale	C.F./P.IVA	Sede di ricezione ordini	Canale di ricezione	Codice Identificativo del canale Indirizzo telematico	Indirizzo e-mail	Contatto telefonico	fax	
THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	07817950152	Via San Bovio, 3 20054 Segrate (MI)	NS00	B0IH6I1W	evasione.ordini.it@thermofisher.com	02-95059536	02-95059256	MATERIALI CONSUMABILI E PARTI (BENI)
THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	07817950152	Via San Bovio, 3 20054 Segrate (MI)	NS00	B0IH6I1W	op.sistemi.it@thermofisher.com	02-95059536	02-95059256	STRUMENTI E SISTEMI DA LABORATORIO (BENI)
THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	07817950152	Via San Bovio, 3 20054 Segrate (MI)	NS00	B0IH6I1W	unity.it@thermofisher.com	02-95059537	02-95059225	ASSISTENZA TECNICA (SERVIZI)

Segrate, 26.02.2025

Thermo Fisher Scientific S.p.A

Maurizio Rollo
Legale Rappresentante

Con riferimento al GDPR 679/2016, armonizzato in Italia con il Decreto n. 101/2018, si diffida la Stazione Appaltante dal pubblicare i documenti delle procedure di gara, inclusa la presente, senza avere preventivamente oscurato i dati personali o sensibili dei soggetti dichiaranti. Si informa l'Ente Appaltante e il RUP di gara che in difetto procederemo a tutelare il legittimo interesse della scrivente nelle sedi che riterremo più opportune.

Si allega, ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e s.m.i., fotocopia di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità.

Thermo Fisher Scientific S.p.A.

Sede Legale:
Via San Bovio 3
20054 Segrate (MI)

+39 02 95059.530

www.thermofisher.com

Codice Fiscale/P.IVA 07817950152 – Cap. Soc. € 5.000.000 i.v.
R.E.A. Milano 1181397 - Reg. Imprese Milano 248661 – Reg. Produttori AEE: Nr. IT08020000001084
Società con socio unico – Direzione e Coordinamento Thermo Fisher Scientific Holdings Europe Ltd, UK

ⁱInserire il nominativo dell'operatore economico concorrente e del rispettivo titolare/legale rappresentante/procuratore speciale che sottoscrive il modulo.

*ⁱⁱ**Nel caso di r.t.i./consorzio non ancora costituito:** le dichiarazioni di cui al presente allegato deve essere rese e sottoscritte da ciascuno degli operatori economici facenti parte dello stesso e che costituiranno il predetto r.t.i./consorzio.*

*- **Nel caso di r.t.i./consorzio tra imprenditori già costituiti,** le dichiarazioni di cui al presente allegato, devono essere sottoscritte dalla mandataria/capogruppo.*

*- **Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:***

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009, il presente allegato deve essere sottoscritto dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;*
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009, il presente allegato deve essere sottoscritto dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;*
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, il presente allegato deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.*

*- **Nel caso di Consorzio, ai sensi dell'art. 95 del Codice:** le dichiarazioni di cui al presente allegato deve essere rese e sottoscritte sia dal Consorzio che dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.*

*- **Nel caso di avvalimento:** le dichiarazioni di cui al presente allegato deve essere rese e sottoscritte sia dall'Impresa ausiliata che dall'impresa/e ausiliaria/e.*

*ⁱⁱⁱ **Titolare effettivo:** Il titolare effettivo degli Operatori Economici diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica a cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'impresa. Nello specifico:*

a. nel caso in cui l'Operatore Economico sia una società di capitali o una società di persone:

- costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale dell'Operatore Economico, detenuta da una persona fisica;*
- costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale dell'Operatore Economico, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.*

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'impresa, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo (controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante).

Qualora l'applicazione dei suddetti criteri non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti

organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o dell'Operatore Economico comunque diverso da persona fisica.

^{iv} Solo in caso di firma autografa, il sottoscrittore allega copia scansionata del documento di identità in corso di validità, anche per quanto eventualmente dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, comma 3 e 47, comma 2

D.P.R. 445/2000, per la parte riferita esclusivamente all'impresa(e) indicata(e)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art 47 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC)

1. Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, si applicano le disposizioni seguenti.
2. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
3. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 e che occupano un numero pari o superiore a quindicidipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante unarelazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
3-bis. Gli operatori economici di cui al comma 3 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all' articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali. (179)
4. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l'altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile e di tasso di occupazione delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto al comma 7, è requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.
5. Ulteriori misure premiali possono prevedere l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che:
 - a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, dell' articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, degli articoli 35 e 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero dell'articolo 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
 - b) utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro;
 - c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, persone disabili, giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
 - d) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali;
 - d-bis) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
 - e) abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contrattodi appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.
6. I contratti di appalto prevedono l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 3, al comma 3-bis ovvero al comma 4, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 51del presente decreto. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1.
7. Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.
8. Con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei Ministri o delle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilità, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le modalità e i criteri applicativi delle misure previste dal presente articolo, indicate misure premiali e predisposti modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziati per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.
9. I rapporti e le relazioni previste dai commi 2, 3 e 3-bis sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

Art 53 del D.lgs. 165/2001 (incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi)

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dagli articoli 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.
1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti. 3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:
 - a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
 - b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
 - c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
 - d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
 - e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuoriruolo;
 - f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
 - f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti e regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da

amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.
12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.
13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art 7 del D.P.R. 62/2013 (obbligo di astensione)

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Art 14 del D.P.R. 62/2013 (contratti ed altri atti negoziali)

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del Codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.
3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del Codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del personale.
5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Il sottoscritto Maurizio Rollo,
in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa Thermo Fisher Scientific S.p.A., con sede legale ed operativa in Segrate (MI), Via San Bovio, 3, C.a.p. 20054 Codice Fiscale e Partita IVA: 07817950152; capitale sociale Euro 5.000.000,00, iscritta alla CCIAA di Milano, con il n. REA 1181397 il 12/04/1985 Tel. 0295059530; Fax:0295059256; e-mail: ITROD-ufficiogare.cmd.it@thermofisher.com; pec: ufficiogare.thermofisher.it@pec.thermofisher.com; ove è possibile inviare tutte le comunicazioni, in relazione al contratto per l'affidamento della fornitura in oggetto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni false o reticenti o di falsità in atti

DICHIARA

- Che il rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, allegato alla presente, è conforme a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali ed ai consiglieri delle pari opportunità.

Segrate, 26-02-2025

In fede

Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile

Biennio 2022/2023

(art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n.198 e successive
modificazioni)



Sezione 1 - Informazioni generali sull'azienda

Codice Fiscale*	07817950152			
Ragione Sociale*	THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.			
Sede Legale	Comune*	SEGRATE	Cap*	20054
	Indirizzo*	VIA SAN BOVIO 3		
	E-mail	hr.thermofisher.it@pec.thermofisher.com		
	PEC	hr.thermofisher.it@pec.thermofisher.com		
	Telefono	0295059111		
Occupazione totale al 31/12/2023 (secondo anno del biennio)	Numero complessivo*	186	Di cui femmine*	54
Attività economica esercitata*	46.69.91 - Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso scientifico			

Sezione 1.1 - Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro

**Contratto applicato al maggior numero di
lavoratori*** CHIMICA - Industria

Sezione 1.1.1 - Eventuali altri Contratti Collettivi Nazionali applicati (0 ... n)

DIRIGENTI - Aziende Industriali

Sezione 1.1.2 - Eventuali altri contratti di II livello applicati (0 ... n)

Aziendale:	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Territoriale:	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No

Sezione 1.2 - Anagrafica unità produttive

Numero unità produttive: 0

Note

Sezione 2 - Informazioni generali sul numero complessivo di occupati

Tabella 2.1 - Totale occupati nel biennio

Occupati alle dipendenze al 31/12/2022 (primo anno del biennio) e al 31/12/2023 (secondo anno del biennio)

	DIRIGENTI		QUADRI		IMPIEGATI		OPERAI		TOTALE		di cui DISABILI e CAT. PROTETTE	
	M+F*	F*	M+F*	F*	M+F*	F*	M+F*	F*	M+F*	F*	M+F*	F*
Occupati alle dipendenze al 31/12/2022 (primo anno biennio)	14	4	36	10	140	39	0	0	190	53	6	2
Assunzioni	0	0	4	0	36	11	0	0	40	11	2	1
Cessazioni	2	1	8	1	34	8	0	0	44	10	2	1
Occupati alle dipendenze al 31/12/2023 (secondo anno biennio)	12	3	32	9	142	42	0	0	186	54	6	2

Tabella 2.2 - Occupati alle dipendenze, promossi e assunti per categoria professionale e livello di inquadramento - al 31/12/2023 (secondo anno del biennio)

CCNL			Occupati al 31/12/2023		PROMOSSO		ASSUNTI	
			M+F*	F*	M+F*	F*	M+F*	F*
			Dirigenti		12	3	0	0
DIRIGENTI - Aziende Industriali			1° Livello		12	3	0	0
			Quadri		32	9	0	0
CHIMICA - Industria			1° Livello		7	1	0	0
CHIMICA - Industria			2° Livello		6	2	0	0
CHIMICA - Industria			3° Livello		19	6	0	0
			Impiegati		142	42	0	0
CHIMICA - Industria			1° Livello		3	1	0	0

CHIMICA - Industria	2° Livello		11	3	0	0	3	2
CHIMICA - Industria	3° Livello		95	14	0	0	20	4
CHIMICA - Industria	4° Livello		8	4	0	0	3	2
CHIMICA - Industria	5° Livello		18	16	0	0	5	2
CHIMICA - Industria	6° Livello		4	2	0	0	1	0
CHIMICA - Industria	7° Livello		1	1	0	0	0	0
CHIMICA - Industria	8° Livello		1	0	0	0	1	0
CHIMICA - Industria	9° Livello		1	1	0	0	0	0
Operai			0	0	0	0	0	0
TOTALE			186	54	0	0	40	11
di cui Disabili e Cat. Protette			6	2	0	0	2	1
CHIMICA - Industria	3° Livello		2	0	0	0	0	0
CHIMICA - Industria	5° Livello		2	1	0	0	2	1
CHIMICA - Industria	6° Livello		1	1	0	0	0	0
DIRIGENTI - Aziende Industriali	1° Livello		1	0	0	0	0	0

Tabella 2.3 - Occupati alle dipendenze per categoria professionale, tipo di contratto e condizione lavorativa - al 31/12/2023 (secondo anno del biennio)

	DIRIGENTI		QUADRI		IMPIEGATI		OPERAI		TOTALE		di cui DISABILI e CAT. PROTETTE	
	M+F*	F*	M+F*	F*	M+F*	F*	M+F*	F*	M+F*	F*	M+F*	F*
Contratti a tempo indeterminato	12	3	32	9	140	42	0	0	184	54	6	2
di cui Part Time	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
di cui intermittenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui in lavoro agile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contratti a tempo determinato	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
di cui Part Time	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui intermittenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui in lavoro agile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apprendistato					0	0	0	0	0	0	0	0
Altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE dipendenti	12	3	32	9	142	42	0	0	186	54	6	2
di cui Part Time	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
di cui intermittenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui in lavoro agile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIPENDENTI IN CIG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dipendenti in stato di gravidanza o in congedo a qualunque titolo (es. aspettativa)	1	1	12	3	72	23	0	0	85	27	4	1
di cui in congedo obbligatorio di maternità/paternità	0	0	1	1	10	4	0	0	11	5	0	0
di cui in congedo parentale	1	1	0	0	5	3	0	0	6	4	0	0
LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ORE LAVORATE	21360	4672	56609	16316	239605	65973	0	0	317574	86961	9482	2618
di cui ore di straordinario	0	0	28	0	2043	461	0	0	2071	461	33	23

Tabella 2.4 - Mobilità tra unità produttive, promozioni a categoria superiore, cessazioni e trasformazioni di contratti registrati nell'anno - al 31/12/2023 (secondo anno del biennio)

Mobilità tra unità produttive e promozioni a categoria superiore - al 31/12/2023 (secondo anno del biennio)

[illegible]

Cessazioni dei rapporti di lavoro - al 31/12/2023 (secondo anno del biennio)

	DIRIGENTI		QUADRI		IMPIEGATI		OPERAI		TOTALE		di cui DISABILI e CAT. PROTETTE	
	M+F*	F*	M+F*	F*	M+F*	F*	M+F*	F*	M+F*	F*	M+F*	F*
Cessazioni	2	1	8	1	34	8	0	0	44	10	2	1

DI CUI

Licenziamenti collettivi	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Licenziamenti individuali	0	0	2	0	2	0	0	0	4	0	0	0
Dimissioni	0	0	3	1	8	1	0	0	11	2	0	0
di cui riferite ad occupati con figli 0-3 anni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Risoluzione consensuale	1	1	0	0	1	1	0	0	2	2	0	0
Pensionamenti	1	0	0	0	3	1	0	0	4	1	0	0
Prepensionamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altro	0	0	3	0	19	5	0	0	22	5	2	1

TRASFORMAZIONE DEI CONTRATTI

[illegible]

Tabella 2.5 - Formazione del personale svolta nel corso del 2023 (secondo anno del biennio)

	DIRIGENTI		QUADRI		IMPIEGATI		OPERAI		TOTALE		di cui DISABILI e CAT. PROTETTE	
	M+F*	F*	M+F*	F*	M+F*	F*	M+F*	F*	M+F*	F*	M+F*	F*
Numero partecipanti	12	3	32	9	145	43	0	0	189	55	6	2
Numero totale ore di formazione	70	13	103	68	1189	340	0	0	1362	421	24	8

Tabella 2.6 - Processi e strumenti di selezione, reclutamento, accesso alla qualificazione professionale e manageriale

<p>Processi di reclutamento e selezione in fase di assunzione *</p>	<p><input type="checkbox"/> Programmi di reclutamento tramite scuola o università</p> <p><input type="checkbox"/> Fiere del lavoro</p> <p><input type="checkbox"/> Social Network</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Valutazione di c.v.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Intervista/colloquio</p> <p><input type="checkbox"/> Concorso o altra procedura selettiva pubblica</p> <p><input type="checkbox"/> Prove attitudinali o di abilità</p> <p><input type="checkbox"/> Altro</p> <p>Specificare:</p>
<p>Procedure utilizzate per l'accesso alla qualificazione professionale e alla formazione manageriale *</p>	<p><input type="checkbox"/> Anzianità di servizio</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Colloquio motivazionale</p> <p><input type="checkbox"/> Titoli acquisiti</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Specifica competenza acquisita</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Valutazione della performance</p> <p><input type="checkbox"/> Esami o concorsi interni</p> <p><input type="checkbox"/> Altro</p> <p>Specificare:</p>
<p>Strumenti e sulle misure resi disponibili per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro *</p>	<p><input type="checkbox"/> Congedi e permessi ulteriori rispetto a quelli obbligatori</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Flessibilità oraria in entrata e uscita</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Banca delle ore</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Smart working o altre forme di lavoro da remoto</p> <p><input type="checkbox"/> Bonus nascita</p> <p><input type="checkbox"/> Contributi o convenzioni per asili nido</p> <p><input type="checkbox"/> Contributi o convenzioni per attività extra scolastiche dei figli dei dipendenti</p> <p><input type="checkbox"/> Servizi di supporto alla genitorialità (es. nido aziendale, spazio studio, baby sitter a domicilio, ecc.)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Facilitazioni al trasferimento di sede</p> <p><input type="checkbox"/> Altro</p> <p>Specificare:</p>

<p>Presenza di politiche aziendali a garanzia di un ambiente di lavoro inclusivo *</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Mensa aziendale</p> <p><input type="checkbox"/> Maggiordomo aziendale</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Servizi di navetta</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Mobility manager</p> <p><input type="checkbox"/> Diversity manager</p> <p><input type="checkbox"/> Disability manager</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Codice di Condotta – consigliere/a di fiducia</p> <p><input type="checkbox"/> Palestra aziendale o convenzioni con centri sportivi</p> <p><input type="checkbox"/> Attività ricreative e culturali extra lavorative</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sportelli di ascolto/supporto psicologico</p> <p><input type="checkbox"/> Altro</p> <p>Specificare:</p>
<p>Criteri adottati per le progressioni di carriera *</p>	<p><input type="checkbox"/> Anzianità di servizio</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Titoli acquisiti</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Formazione specifica</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Valutazione delle performance</p> <p><input type="checkbox"/> Esami e concorsi interni</p> <p><input type="checkbox"/> Altro</p> <p>Specificare:</p>

Tabella 2.7 - Retribuzione iniziale per categoria professionale (al 31/12/2022)

MONTE RETRIBUTIVO ANNUO LORDO

	M+F*	F*
Dirigenti	€ 2.069.646,00	€ 434.121,00
Quadri	€ 2.819.008,00	€ 720.087,00
Impiegati	€ 6.054.459,00	€ 1.605.376,00
Operai	€ 0,00	€ 0,00
di cui Disabili e cat. protette	€ 447.031,00	€ 83.678,00

**Tabella 2.8 - Retribuzione annua per categoria professionale e livello di inquadramento - al 31/12/2023
(secondo anno del biennio)**

CCNL	Livello		MONTE RETRIBUTIVO ANNUO LORDO		di cui componenti accessorie del salario, straordinari, superminimi, premi di produttività e altro	
			M+F*	F*	M+F*	F*
Dirigenti			€ 2.426.515,00	€ 420.294,00	€ 913.697,41	€ 118.590,69
DIRIGENTI - Aziende Industriali	1° Livello		€ 2.426.515,00	€ 420.294,00	€ 913.697,41	€ 118.590,69
Quadri			€ 2.948.085,00	€ 769.234,00	€ 738.175,46	€ 184.750,02
CHIMICA - Industria	1° Livello		€ 871.713,00	€ 104.941,00	€ 257.258,85	€ 31.059,02
CHIMICA - Industria	2° Livello		€ 561.512,00	€ 198.215,00	€ 151.847,16	€ 54.893,42
CHIMICA - Industria	3° Livello		€ 1.514.860,00	€ 466.078,00	€ 329.069,45	€ 98.797,58
Impiegati			€ 7.292.063,00	€ 1.870.430,00	€ 1.241.280,40	€ 251.148,96
CHIMICA - Industria	1° Livello		€ 55.526,00	€ 27.466,00	€ 16.092,46	€ 10.331,48
CHIMICA - Industria	2° Livello		€ 886.114,00	€ 227.695,00	€ 184.892,58	€ 35.173,80
CHIMICA - Industria	3° Livello		€ 5.235.196,00	€ 797.222,00	€ 962.573,95	€ 154.915,63
CHIMICA - Industria	4° Livello		€ 331.465,00	€ 161.799,00	€ 37.577,04	€ 16.056,58
CHIMICA - Industria	5° Livello		€ 585.894,00	€ 557.317,00	€ 31.170,49	€ 31.170,49
CHIMICA - Industria	6° Livello		€ 94.866,00	€ 31.599,00	€ 4.217,63	€ 423,08
CHIMICA - Industria	7° Livello		€ 32.942,00	€ 32.942,00	€ 421,68	€ 421,68
CHIMICA - Industria	8° Livello		€ 35.670,00	€ 0,00	€ 1.678,35	€ 0,00
CHIMICA - Industria	9° Livello		€ 34.390,00	€ 34.390,00	€ 2.656,22	€ 2.656,22
Operai			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
di cui Disabili e cat. protette			€ 431.982,00	€ 83.615,00	€ 90.609,15	€ 3.470,87
CHIMICA - Industria	3° Livello		€ 100.543,00	€ 0,00	€ 17.876,24	€ 0,00
CHIMICA - Industria	5° Livello		€ 88.849,00	€ 47.263,00	€ 5.997,77	€ 2.726,56
CHIMICA - Industria	6° Livello		€ 36.352,00	€ 36.352,00	€ 744,31	€ 744,31
DIRIGENTI - Aziende Industriali	1° Livello		€ 206.238,00	€ 0,00	€ 65.990,83	€ 0,00

Tabella 2.8.1 - Dettaglio componenti accessorie del salario

	DIRIGENTI		QUADRI		IMPIEGATI		OPERAI		TOTALE		di cui DISABILI e CAT. PROTETTE	
	M+F*	F*	M+F*	F*	M+F*	F*	M+F*	F*	M+F*	F*	M+F*	F*
Straordinari	€ 0,00	€ 0,00	€ 435,21	€ 0,00	€ 19.953, 82	€ 3.901,3 7	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.389, 03	€ 3.901,3 7	€ 263,28	€ 195,30
Superminimi individuali	€ 866.850 ,95	€ 109.506 ,75	€ 674.901 ,86	€ 169.691 ,73	€ 902.546 ,22	€ 203.302 ,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.444.2 99,03	€ 482.501 ,43	€ 76.862, 36	€ 3.275,5 7
Premi di produttività	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altro (es. Benefit Aziendali)	€ 46.846, 46	€ 9.083,9 4	€ 62.838, 39	€ 15.058, 29	€ 318.780 ,36	€ 43.944, 64	€ 0,00	€ 0,00	€ 428.465 ,21	€ 68.086, 87	€ 13.483, 51	€ 0,00

Elenco delle componenti accessorie valorizzate nella riga “Altro (es. Benefit Aziendali)”:

-

Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile

Biennio 2022/2023

(art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n.198 e successive
modificazioni)



COMUNICAZIONE DI AVVENUTA PRESENTAZIONE RAPPORTO

DATI DELL'AZIENDA DICHIARANTE

Codice Fiscale	07817950152
Ragione Sociale	THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.

SEDE LEGALE

Indirizzo	VIA SAN BOVIO 3
Città	SEGRATE(MI)
CAP	20054
Nazione	ITALIA
E-mail	hr.thermofisher.it@pec.thermofisher.com
PEC	hr.thermofisher.it@pec.thermofisher.com
Telefono	0295059111

DATI INVIO

Codice comunicazione	20240529121912183	Data Invio	23/09/2024 14:44:20
Stato	Inviato		
Inviata da	Curti Davide		
Codice Fiscale			

COMM : 20240529121912183

Spett.le RSU
Thermo Fisher Scientific SpA

A mezzo mail

Segrate, 23 Settembre 2024

Buongiorno,
con la presente si invia rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile
per l'azienda THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, relativa al biennio 2022-2023.

Per ricevuta:

Thermo Fisher Scientific SpA

Valentina Ranieri
HR Director, Italy

RSU Thermo Fisher Scientific SpA

Vittorio Fevola

Giuseppina Moriggi